



120

Dati di identificazione della richiesta

-----  
Utente : CAV0070  
Annotazione : ALTO CALORE SERVIZI SPA  
Data richiesta : 26/11/2020  
Oggetto della richiesta:  
Tutto il documento  
Tot. Pag. richiesta : 54

Informazioni di riferimento della pratica

-----  
Codice fiscale : 00080810641  
CCIAA/Numero Rea : AV/000116869  
Denominazione : ALTO CALORE SERVIZI SPA  
Data pratica : 06/08/2014  
Protocollo : AV/RI/PRA/2014/000018057

Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti

-----  
Data Documento : 05/08/2014  
Atto : FUSIONI

Dati dei firmatari dei tipi documento richiesti

-----  
Tipo documento : PROGETTO DI FUSIONE

Nome : RAFFAELLO  
Cognome : DE STEFANO  
Codice fiscale : DSTRFL64R28A509G  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata  
N. Serie Certif. : 2013111230437  
Data verifica : 12/08/2014  
Data scadenza : 21/08/2016  
Nome documento : 001\_progetto\_di\_fusione.pdf  
Nome file originale: AV.235613.T48159.M1480605934.80605934.001.PDF.P7M

TRA ALTO CALORE PATRIMONIO & INFRASTRUTTURE SPA

in  
ALTO Calore Serviz. SPA - Fusione

2014

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA

EX ART. 2505 COD. CIV.

DI

TRA

ALTO CALORE PATRIMONIO & INFRASTRUTTURE S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE

↓

IN

IN

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.

Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 1 di 54

Avellino li 5 agosto 2014



Camera di Commercio  
Avellino

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

**Pagina 2 di 54**

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 1 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 694312 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

## INDICE

PREMESSA ..... PAG. 3

### 1 - INFORMAZIONI RICHIESTE DALLARTICOLO 2501-TER, 1° COMMA, CODICE CIVILE

1.1.....- IL TIPO, LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, LA SEDE DELLE  
SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  
..... PAG. 17

1.2 - L'atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali  
modificazioni derivanti dalla fusione ..... pag. 21

1.3 - Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale  
conguaglio in denaro ..... pag. 23

1.4 - Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società  
che risulta dalla fusione o di quella incorporante ..... pag. 24

1.5 - La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili .... pag. 24

1.6 - La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società  
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta  
dalla fusione o di quella incorporante ..... pag. 24

1.7 - Il trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori  
di titoli diversi dalle azioni ..... pag. 24

1.8 - I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui  
compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione . pag. 25

### 2 - MOTIVAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DELLA FUSIONE

<b>2.1 – Opzioni strategiche e contesto economico-aziendale di riferimento: gli obiettivi attesi .....</b>	<b>pag. 26</b>
<b>2.2 – Garanzia del principio della “neutralità fiscale” .....</b>	<b>pag. 29</b>
<b>2.3 – Garanzia del rispetto del principio del “controllo analogo” .....</b>	<b>pag. 31</b>
<b>2.4 – Garanzia della “neutralità tariffaria” della fusione ed obiettivi attesi .....</b>	<b>pag. 33</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>pag. 36</b>



Camera di Commercio  
Avellino

### **Progetto di fusione per incorporazione**

della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione

nella società Alto Calore Servizi S.p.A.

**Ai sensi degli artt. 2505 e 2501-ter del Codice Civile è redatto il presente progetto di fusione per incorporazione delle società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione (di seguito, per brevità, “*incorporanda*”) nella società Alto Calore Servizi S.p.A. (di seguito, per brevità, “*incorporante*”).**

**Il progetto sarà sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci e contiene i dati richiesti dalla normativa vigente.**

Le società partecipanti alla fusione sono:

- **Alto Calore Servizi S.p.A.**, con sede in Avellino al Corso Europa n.41- capitale sociale euro 27.158.783 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. 00080810641, iscritta al R.E.A. di Avellino al n. 116869, codice fiscale e partita Iva 00080810641;
- **Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione**, con sede in Avellino al Corso Europa n. 41 - capitale sociale euro 579.047,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. 02337780643, iscritta al R.E.A. di Avellino al n. 151550, codice fiscale e partita Iva 02337780643.

### **PREMESSA**

Con delibera del 13 marzo 2003, l'Assemblea Straordinaria del “Consorzio Interprovinciale Alto Calore” deliberava la Trasformazione in Società di Capitali con

---

<sup>1</sup> Costituito ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 25 e 23.

contestuale Scissione del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 35, commi 8 e 9, della legge n. 448/2001<sup>2</sup>.

In conseguenza e per effetto della delibera di trasformazione del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, venivano costituite due società per azioni partecipate dai medesimi E.E.L.L. già componenti del Consorzio. Alla società Alto Calore Servizi SpA fu "affidata" la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati<sup>3</sup>.

La seconda società per azioni costituita fu la società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA alla quale fu conferito l'intero ramo d'azienda relativo alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e l'amministrazione dei beni già appartenenti al Consorzio e destinati all'erogazione del Servizio Idrico integrato. A quest'ultima vennero attribuiti tutti i beni di proprietà del Consorzio, relativi al ramo d'azienda ceduto e quelli che, pur non essendo ancora, alla data, nella proprietà giuridica dello stesso, fossero allo stesso imputabili e/o attribuibili, quali i beni all'epoca nella disponibilità, a vario titolo, della Regione Campania che quest'ultima avrebbe potuto trasferire alla costituita società patrimoniale.

Con successivo atto dichiarativo del 14/05/2013 veniva precisato che l'Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture subentrava al disciolto Consorzio non solo nella titolarità

---

<sup>2</sup> Cfr. Legge 448/2001, art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali), comma 8: "Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico." e comma 9: "In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico".

<sup>3</sup> Cfr. art. 4 dello Statuto ACS SpA.

giuridica dei beni, ma anche nelle *“situazioni giuridiche ad essi connesse, collegate, derivate e/o dipendenti, relativi alla proprietà di beni cosiddetti infrastrutturali (assets)”*<sup>4</sup>.

La trasformazione ed il successivo scorporo furono deliberati ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, commi 8 e 9, della L. 488/2001, che, nella previsione normativa all'epoca dei fatti vigente, obbligava gli Enti Locali a trasformare i consorzi in società di capitali e gli stessi Enti che fossero detentori della maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi pubblici locali e proprietari anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, ad effettuare lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, o dell'intero ramo d'azienda e, contestualmente, conferirne la proprietà ad una costituenda società di capitali.

L'Assemblea Straordinaria suddetta, in data 13/03/2003, deliberava, pertanto, di procedere alla trasformazione del Consorzio in società di capitale e la contestuale scissione della detta società di capitale, ai sensi dell'art. 115 del T.U. 267/2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, lett. d)<sup>5</sup>, n. 3, della Legge 448/2001, con conseguenziale costituzione di due società di capitale cui affidare alla prima, “Alto Calore Servizi S.p.A.”, la gestione del servizio idrico integrato e alla seconda, “Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A.”, l'intero ramo d'azienda relativo alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché l'amministrazione dei beni appartenenti al Consorzio destinati all'erogazione del servizio predetto.

---

<sup>4</sup> Vedi atto dichiarativo rep. 38679 Racc. 13349 del 14.05.2003

<sup>5</sup> Cfr. Legge 448/2001, art. 35, comma 12, lettera d): *“12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:..... d) all'articolo 115:...*

*.... 3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale»”.*

Il quadro normativo dell'intera materia dei Servizi Pubblici locali e del Servizio Idrico Integrato <sup>6</sup>, in particolare, ha subito, anche sulla spinta della giurisprudenza nazionale e comunitaria, profonde, continue e talvolta contraddittorie modifiche sui due temi fondamentali:

- a) dell'obbligo della separazione della proprietà delle reti e delle altre infrastrutture idriche dalla gestione del Servizio Idrico;
- b) dell'obbligo della separazione fra gestione del Servizio Idrico e Gestione delle reti <sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> L'appartenenza degli "acquedotti" (ossia delle "infrastrutture idriche") al demanio accidentale dei comuni è prevista dall'art. 824, comma 1, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 822, comma 2, cod. civ. Con l'art. 113, c. 13 del f.u. 267/2000 (TUEL), è stato, però, consentito agli enti locali di "conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile". In tal modo, stando a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 320 del 25 novembre 2011, i beni appartenenti al demanio comunale (nella specie, le infrastrutture idriche) hanno perso una delle loro caratteristiche fondamentali e cioè l'"inalienabilità" (art. 823, comma 1, cod. civ.), giacché "la sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione".

Il sistema previsto dal combinato disposto degli artt. 824, comma 1 e 822, comma 2, cod. civ. è stato, tuttavia, sia pure limitatamente al settore idrico, ripristinato con il comma 1 dell'art. 143 del D.Lgs. 152 del 2006. La norma predetta dispone, infatti, che "gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge".

Secondo la Corte costituzionale il "regime demaniale stabilito [...] dell'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006" è incompatibile "con il conferimento in proprietà previsto dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL". La Corte, peraltro, non afferma che il comma 13 dell'art. 113 del TUEL deve intendersi tacitamente abrogato (limitatamente al settore idrico) a seguito dell'entrata in vigore del comma 1 dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006. Tale conseguenza è, invece, fatta discendere dall'entrata in vigore del comma 5 dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008 che ha (come il comma 1 dell'art. 143 del 152/06) stabilito il "regime demaniale" delle infrastrutture idriche (in realtà non solo delle infrastrutture idriche, posto che il citato comma 5 dell'art. 23-bis fa riferimento alle "reti" in generale).

L'art. 23-bis del d.l. 112/08 conv. dalla l. 133/2008 è stato abrogato (con il d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113), a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, ma questo non ha provocato la reviviscenza delle norme abrogate dallo stesso art. 23-bis (v. Corte cost. sent. n. 24 del 2011). Le disposizioni del comma 5 dell'art. 23-bis sono state reintrodotte con il comma 28 dell'art. 4, del d.l. 138/2011 conv. dalla l. 148/2011, che, però, come detto, non è, ai sensi del comma 34 dello stesso art. 4, applicabile al settore idrico.

Ed, allora, non applicandosi al settore idrico il comma 13 dell'art. 113 perché definitivamente abrogato e neppure il comma 28 dell'art. 4 del d.l. 138/2011 per l'esclusione espressa stabilita dal comma 34, "ne deriva che questo settore continua ad essere disciplinato dalla sopra evidenziata normativa e, in particolare, dal citato art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che, come visto, prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge" (Corte cost. sent. n. 320/2011).

L'abrogazione del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con le disposizioni del comma 5 dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008 e del comma 1 dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006, ha fatto venir meno, a decorrere dall'entrata in vigore di tali disposizioni, il "titolo" (costituito, appunto, dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL), che consentiva, in deroga al combinato disposto degli artt. 824, comma 1 e 822, comma 2, cod. civ., il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alle società patrimoniali.

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 8 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 3 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 6941 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

Il principio ed il precetto della obbligatoria separazione tra proprietà delle reti e gestione del servizio idrico, nella evoluzione normativa, è stata poi superata. L'abrogazione del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con le disposizioni del comma 5 dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008 e del comma 1 dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006, ha fatto venir meno, a decorrere dall'entrata in vigore di tali disposizioni, il "titolo" (costituito, appunto, dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL), che consentiva, in deroga al combinato disposto degli artt. 824, comma 1 e 822, comma 2, cod. civ., il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alle società patrimoniali.

Le infrastrutture idriche, pertanto, a seguito dell'abrogazione del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, hanno, per così dire, "riassunto" la natura giuridica di beni demaniali appartenenti ai comuni che, a suo tempo, li hanno (allora legittimamente) conferiti alle società patrimoniali, ma non può negarsi che i conferimenti di beni strumentali al servizio idrico integrato operati sotto l'egida dell'art. 35 L. 448/2001 e dell'art. 113, comma 13, TUEL, siano avvenuti legittimamente, ed i relativi beni (così come avvenuto per la trasformazione delle aziende speciali) siano altrettanto legittimamente entrati a far parte nel patrimonio delle società conferitarie.

---

In questo contesto si inserisce l'art. 35 della L. 448/2001: nel quadro di una liberalizzazione assai spinta (la gara costituiva l'unico modello organizzativo per la gestione dei servizi pubblici locali), il legislatore si preoccupò di salvaguardare la proprietà pubblica degli asset, prevedendo il principio di separazione della proprietà dalla gestione, e la necessaria appartenenza pubblica dei beni strumentali (con il novellato art. 133, comma secondo, TUEL). Pur affermando il principio della proprietà pubblica delle reti, la normativa consentiva, anzi in alcuni casi obbligava[24] a separare la proprietà delle reti, con il necessario conferimento delle stesse ad apposite società di diritto speciale.

Già durante la vigenza dell'art. 35 citato, comunque, assai vivace fu la disputa, in dottrina ed in giurisprudenza, riguardo alla possibilità di applicazione della nuova normativa ai beni demaniali (in particolare alle reti ed alle dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato).

7 La normativa statale che disciplina il servizio idrico integrato non prevede la separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio [cfr. art. 151, comma 2, lett. m) e art. 153, d.l.vo n. 152/2006]. Tale principio "risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni [art. 117, comma 2, lett. p), Cost.]. Infatti, "le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali", la cui disciplina è stata dal citato art. 117 della Costituzione "affidata alla competenza esclusiva dello Stato" (Corte cost. 20 novembre 2009, n. 307, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione legislativa della Regione Lombardia che imponeva la separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del SII).

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 9 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 1 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

Tali infrastrutture, giusto il disposto dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, devono, quindi, essere *“affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”*.

La scelta operata dall'assemblea del Consorzio nel 2013, ancorchè conforme al quadro normativo all'epoca vigente, sarebbe stata ed è stata, in ogni caso, foriera di una serie di problemi che si sono manifestati poi nella vita delle due società nate dalla trasformazione e scissione, in conseguenza delle seguenti circostanze:

- a) alla società patrimoniale fu assegnata l'amministrazione del Patrimonio ma non anche la gestione, con la conseguenza che l'ACS SpA, quale soggetto direttamente derivante dalla trasformazione del Consorzio, mantenne in carico sia l'Ufficio Espropri che l'Ufficio Patrimonio e le relative competenze operative (oltre che il personale addetto). La norma statutaria, per come era stata formulata, non consentiva una netta e identificata separazione di competenze fra l'ACP SpA e l'ACS SpA, finendo per rappresentare il presupposto per inefficienze operative, interferenze, sovrapposizioni e duplicazioni di compiti;
- b) il complesso della documentazione tecnico-amministrativo-contrattuale relativa al Patrimonio non è stato mai “trasferito” alla società Patrimoniale;
- c) l'oggetto sociale della Alto Calore Servizi SpA, nella sua versione originaria per come deliberato in sede di trasformazione, prevedeva anche la gestione tecnica ed amministrativa del Patrimonio, con una evidente sovrapposizione di competenze rispetto alla neo costituita società Patrimoniale;
- d) Quest'ultima venne costituita senza alcuna dotazione organica e senza dotazione di mezzi strumentali all'esercizio dell'attività prevista dall'oggetto sociale.

Con successiva deliberazione dell'assemblea straordinaria del 5 novembre 2007 gli azionisti dell'Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA, allo scopo di eliminare le aree di sovrapposizione tra le competenze delle due società (anche all'origine delle difficoltà che

l'ACP&I, nel tempo, ha avuto nel realizzare la sua funzione), deliberarono di adottare modifiche statutarie che riguardarono l'Oggetto Sociale che, nella sua rinnovata stesura, identificava l'ACP quale soggetto titolare delle attività di progettazione, realizzazione ed adeguamento delle reti <sup>8</sup>.

#### **8 "Art. 4 - Oggetto**

*1. La società ha per oggetto l'amministrazione e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dagli Enti Locali e/o dalla Regione Campania e/o da altri Enti Pubblici.*

*Nel rispetto e con i limiti della normativa di settore, la gestione delle reti avviene attraverso:*

- a) la pianificazione operativa degli interventi previsti dal piano d'ambito;*
- b) la progettazione e realizzazione di nuove reti ed impianti previsti dal piano d'ambito, da successivi aggiornamenti e/o da altri atti strumenti di pianificazione;*
- c) la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione programmata di reti ed impianti esistenti e la manutenzione straordinaria programmata previsti dal piano d'ambito, da successivi aggiornamenti e/o da altri atti strumenti di pianificazione;*
- d) la gestione amministrativa delle procedure di appalto, della contrattualistica e degli espropri;*
- e) la gestione di altre attività tecniche, quali, a solo titolo esemplificativo, la realizzazione di Studi e ricerche, il Servizio geologico, la Cartografia (GIS);*
- f) lo svolgimento di altre attività di supporto quali, a solo titolo esemplificativo, la gestione di attività amministrative, economico-finanziarie, di controllo di gestione, la gestione degli approvvigionamenti e la gestione del magazzino;*
- g) la gestione dei rapporti istituzionali quali, a solo titolo esemplificativo, EE.LL, ATO, REGIONE, GESTORE DEL S.I.I.*

*2. La società svolge l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione straordinaria programmata di tutti gli impianti e le opere destinati al servizio idrico integrato.*

*3. La società, su incarico degli Enti Locali, singoli o associati, espleta le gare per l'affidamento del servizio idrico integrato e, ove consentito, degli altri servizi pubblici locali.*

*4. La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile e opportuna.*

*5. La società svolge attività di amministrazione del patrimonio, delle infrastrutture, dei cespiti e dei beni ad essa conferiti e/o trasferiti dagli Enti Locali, dalla Regione e/o da altri Enti Pubblici.*

*6. La società può gestire i servizi a rilevanza non economica ad essa eventualmente affidati dagli Enti Locali, ai sensi dell'art. 113 bis T.U. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche.*

*7. Nel rispetto della normativa di settore e della disciplina sui servizi pubblici locali, la società può svolgere ogni altra attività rientrante nell'ambito dei servizi pubblici locali così come definiti dalle normative vigenti, compresa l'attività di formazione.*

*8. I servizi di cui all'oggetto sociale possono essere affidati alla società, nei limiti delle normative vigenti, anche solo da alcuni enti locali soci. In tal caso deve essere assicurato, mediante espliciti accordi, che nessun onere graverà per l'espletamento dei detti servizi sugli altri enti locali soci.*

*9. La società esercita la propria attività senza vincoli o limitazioni territoriali".*

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 11 di 54

Analoga e complementare modifica statutaria fu adottata anche dagli azionisti dell'ACS SpA i quali ritennero, per converso, di eliminare dal proprio oggetto sociale le attività previste, poi, nel nuovo oggetto sociale dell'ACP SpA<sup>9</sup>.

Tenuto conto della perfetta coincidenza della composizione sociale nelle due società "consorelle" e dello sforzo di precisazione puntuale e funzionale del campo di azione delle due società, le modifiche statutarie avrebbero dovuto consentire di far emergere ed evidenziare in maniera netta l'orientamento dei Soci a sostegno di un disegno chiaro ed armonico di collaborazione strategica e sinergica tra Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA ed Alto Calore Servizi SpA, nella costruzione di un moderno sistema di relazioni per il governo del sistema idrico integrato. La scelta non avrebbe, altresì, comportato alcun incremento di costi in quanto le competenze tecniche possedute dall'ACS avrebbero potuto, attraverso idonei strumenti convenzionali, essere poste al servizio delle funzioni dell'ACP, che avrebbe potuto conservare la sua struttura organica leggera senza appesantimenti di alcun genere.

Nel giugno del 2010 l'assemblea degli azionisti dell'ACP&I, preso atto del mutato quadro normativo di riferimento<sup>10</sup> e del contesto organizzativo-istituzionale del Servizio Idrico nell'Ato Calore Irpino e soprattutto della circostanza che, nonostante le descritte modifiche statutarie complementari delle sue società per azioni, non fosse, nei fatti, intervenuto alcun definitivo chiarimento nei rapporti e nelle funzioni esercitate dalla due società, con la conseguenza di accavallamenti, contraddizioni ed iniziative assolutamente non coordinate tra le due società, approvò un documento strategico che conteneva le seguenti alternative opzioni strategiche:

- a) Il definitivo rilancio della società Patrimoniale che avrebbe potuto, nel rispetto dei ruoli istituzionali fra i diversi attori del Servizio Idrico Integrato, svolgere una

<sup>9</sup> Cfr. Verbale di Assemblea Straordinaria dell'ACS SpA del 05/11/2007.

<sup>10</sup> Quale conseguenza dell'approvazione dell'art. 23-bis "Servizi pubblici locali di rilevanza economica" contenuto nel D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.

funzione di “presidio” della proprietà pubblica dei beni, tutelando e valorizzando il patrimonio di proprietà degli EE.LL. propri azionisti; avrebbe potuto l'ACP&I svolgere un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia del SII (da realizzarsi prevalentemente offrendo il proprio supporto nella definizione degli interventi di manutenzione straordinaria programmata delle reti finalizzata alla riduzione delle perdite idriche; avrebbe potuto, altresì, l'ACP&I contribuire alla definizione ed alla realizzazione di un piano straordinario di sistemazione del pregresso contenzioso giudiziario ed alla definizione, progettazione e ricerca delle fonti di finanziamento di nuove opere per il potenziamento del servizio ed il miglioramento degli standards di economicità ed efficienza);

- b) l'ipotesi alternativa sarebbe potuta essere quella della riconsiderazione della scelta adottata nel 2003 che portò alla costituzione della Società in seguito all'operazione di scissione di Alto Calore Servizi SpA con scorporo del ramo d'azienda relativa alla proprietà delle reti acquedottistiche, arrivando allo scioglimento ed alla preventiva liquidazione volontaria della Società con la definizione del relativo piano di dismissione e/o trasferimento degli assets di proprietà.

Già si intravedevano le criticità di questa alternativa opzione strategica che venivano così individuate<sup>11</sup>:

*“a) occorrerà definire chi dovrà essere il destinatario del trasferimento (occorrerà contemperare le norme di diritto pubblico e di settore con quelle del diritto societario senza ignorare il ruolo dell'ATO);*

*b) potranno essere trasferiti ad altri soggetti del settore pubblico solo i beni per i quali sia incontestato il diritto di proprietà in capo all'ACP SpA (con la conseguente necessità di accelerare la definizione dei rapporti con la Regione Campania in ordine ai “beni contesi”);*

---

<sup>11</sup> Cfr. Piano strategico approvato con Assemblea degli Azionisti della ACI&I SpA in data 07/06/2010.

*c) sarà necessario definire modalità, termini e condizioni del "trasferimento" degli assets;*

*d) l'Ente destinatario dovrà farsi carico delle obbligazioni conseguenti e correlate alla proprietà degli assets (soprattutto sotto il profilo della soggettività passiva processuale nei contenziosi in essere).*

*Il Piano di dismissione dovrà prevedere l'attribuzione della proprietà su indicazione dei Soci stessi, una volta terminata la ricognizione degli assets che vengono dismessi e trasferiti, e dovrà procedere all'individuazione di azioni, tempi e modalità per procedere .*

*Nel caso in cui gli azionisti dovessero optare per questa alternativa strategica sarà necessario procedere alla definitiva ed alla successiva approvazione del Piano d'azione operativo che potrà prevedere le seguenti attività:*

- la definizione delle problematiche in essere con la Regione Campania volte al riconoscimento della titolarità del patrimonio acquedottistico realizzato dal Consorzio con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno limitatamente a quei realizzati in concessione e per i quali sia intervenuto uno specifico decreto di trasferimento della proprietà in capo del Consorzio Idrico Interprovinciale;*
- l'eventuale trasferimento in proprietà all'ACP dei beni destinati alla erogazione del SII dell'ATO1 ma tuttora appartenenti alla Regione Campania;*
- l'identificazione e la trascrizione definitiva del patrimonio rappresentato dagli assets destinati al servizio idrico integrato di proprietà della Società (da realizzarsi attraverso il completamento dell'attività di sistemazione di tutta la documentazione amministrativo-progettuale delle opere realizzate dal Consorzio sin dalla sua costituzione);*
- la definizione dei tempi, delle modalità e del destinatario del "trasferimento" nel rispetto delle scelte che gli azionisti vorranno esercitare."*

Nei fatti, tuttavia, pur alla luce delle modificate norme statutarie e dell'approvazione unanime del Piano Strategico nel giugno del 2010, alcuna proficua integrazione fra le attività delle due società è stata mai realizzata, complice anche un quadro normativo e giurisprudenziale che, nel tempo, aveva profondamente innovato nella materia dei Servizi

Pubblici Locali e, nel settore idrico, in particolare, anche relativamente all'obbligo della separazione della proprietà delle reti dalla gestione del Servizio Idrico <sup>12</sup>.

Il persistere delle incertezze sul piano normativo e le difficoltà per l'ACP&I di realizzare, in concreto, le attività previste dall'oggetto sociale, indussero gli azionisti a deliberare la messa in liquidazione della società<sup>13</sup> e già in tale sede taluni rappresentanti dell'Assemblea dei soci delineavano e sollecitavano l'eventualità di individuare *“un meccanismo che permetta di far confluire gli eventuali risultati positivi della liquidazione, all'esito della*

---

<sup>12</sup> Il ricco e complesso iter normativo e giurisprudenziale succedutosi nell'ultimo decennio in materia ha comportato novità rilevanti, per l'appunto, in merito alla eventualità/obbligatorietà della separazione tra attività gestionale del patrimonio e attività di fornitura del servizio idrico integrato, tra cui, la sentenza della Corte Costituzionale 307/2009, di cui in precedenza, che ha sostanzialmente avvalorato e confermato quanto già disposto dalla disciplina statale di settore in materia ambientale rappresentata dal D.Lgs. 152/06: “L'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che siano le discipline di settore a stabilire i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali può essere separata da quella di erogazione degli stessi. Pone, cioè, un generale divieto di separazione, salva la possibilità per le discipline di settore di prevederla. Per quanto attiene al servizio idrico integrato, come si è detto, la disciplina statale di settore è recata dal d.lgs. n. 152 del 2006. Quest'ultimo non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico; mentre in varie disposizioni del decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità. L'art. 147, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, ... impone alle Regioni di osservare, in sede di modifica delle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, oltre i principi di efficienza, efficacia ed economicità, soprattutto quello di «unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni». In questo contesto appare non rilevante la novella recata alla prima parte dello stesso art. 147, comma 2, lettera b), nonché all'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 dal d.lgs. correttivo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), secondo la quale, nella individuazione dei principi vincolanti le Regioni nella organizzazione degli ambiti territoriali ottimali e nella scelta delle forme e delle procedure di affidamento, l'espressione «unicità della gestione» deve essere sostituita con quella di «unitarietà della gestione». Indipendentemente da ogni considerazione sul valore semantico dei termini «unicità» ed «unitarietà» della gestione, è, infatti evidente che parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non vale a consentire l'opposto principio della separazione delle gestioni stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte. La non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico è confermata anche da ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006. Anzitutto, gli artt. 151, commi 2 e 4, e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia prima che dopo la novella recata dal decreto correttivo n. 4 del 2008, prevedono che il gestore del servizio idrico integrato debba gestire e curare la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle reti e quindi escludono che possa darsi una distinzione tra gestore della rete, tenuto alla sua manutenzione, e erogatore del servizio, che da tale obbligatoria attività sia sollevato. L'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, poi, ... regola l'affidamento del servizio idrico integrato senza differenziare affatto tra affidamento della rete e del servizio di erogazione e quindi senza consentire una separazione tra di essi.”

<sup>13</sup> Cfr. Verbale di Assemblea dei Soci del 20/04/2012 a rogito della dott.ssa Amelia Ranieri, coadiutore del Notaio Fabrizio Virginio Pesiri, Rep. 33833/Raccolta 7676 (Verbale di messa in liquidazione della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A.).

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 15 di 54

stessa, non ai patrimoni degli Enti soci, ma a quello della società Alto Calore Servizi S.p.a.” rappresentando, pertanto, un chiaro indirizzo strategico volto al subentro dell’Alto Calore Servizi S.p.A. nel patrimonio della società liquidanda.

La procedura di liquidazione della società è proseguita senza sostanziali iniziative fino alla delibera del 13/10/2013. In quella data, l’assemblea degli azionisti dell’ACP&I SpA <sup>14</sup>, nel nominare il nuovo liquidatore nella persona del dott. Gallo Francesco, assegnò allo stesso un mandato preciso da espletare stabilendo, quale principio in base al quale si sarebbe dovuta realizzare la liquidazione, quello dell’adozione di tutte le iniziative che avessero potuto consentire una rapida liquidazione e l’immediato conseguente scioglimento della società e ciò nel rispetto delle seguenti linee guida:

*“1) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO: dovrà essere adottata ogni utile iniziativa che consenta la salvaguardia di quella parte del patrimonio di incontestabile proprietà dell’ACP individuando, alla luce del vigente quadro normativo, modalità e tempi perchè gli Enti Locali soci, ancorchè indirettamente, si vedano riattribuire la proprietà dei beni e delle infrastrutture acquisite già di proprietà del disciolto Consorzio Interprovinciale Alto Calore;*

*2) SALVAGUARDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE: dovranno essere individuate le concrete modalità attraverso le quali gli attuali rapporti di lavoro dipendente dell’ACP possano essere salvaguardati attraverso il trasferimento e l’integrazione nell’organico dell’ACS con conseguente valorizzazione delle professionalità ed esperienze presenti e salvaguardia dei diritti acquisiti;*

*3) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: l’organo di liquidazione adotterà ogni utile iniziativa per la ristrutturazione del debito, anche nei rapporti con il fisco, utilizzando tutti gli strumenti che l’attuale quadro normativo consente nei casi di crisi da indebitamento;*

*4) OPERAZIONI STRAORDINARIE: allo scopo di raggiungere le finalità dell’immediata liquidazione e dello scioglimento dell’ACP l’Organo di Liquidazione potrà individuare ed attuare anche operazioni straordinarie di cessione di rami d’azienda e/o di scorporo e/o di fusione per incorporazione il tutto nel migliore interesse degli Enti Locali soci e nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto societario e della normativa speciale nazionale e regionale di settore;*

<sup>14</sup> Cfr. Verbale di Assemblea dei Soci del 13/10/2013 a rogito del Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rep. 35158/Raccolta 8675.

5) *AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: l'organo di liquidazione adotterà, se del caso, tutte le iniziative che possano favorire, nel rispetto della vigente ed emananda normativa di settore, l'affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte degli organi competenti alla consorella Alto Calore Servizi S.p.A.*"

Sotto altro profilo, la normativa statale che disciplina il servizio idrico integrato non prevede la separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio <sup>15</sup>. Tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni. Infatti, "le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali", la cui disciplina è stata dal citato art. 117 della Costituzione "affidata alla competenza esclusiva dello Stato" <sup>16</sup>.

La valida prosecuzione della procedura di Liquidazione in vista dell'obiettivo della "riassegnazione" agli Enti Locali della proprietà dei beni, avrebbe tuttavia, incontrato una serie di problemi sia di ordine civilistico che di natura fiscale<sup>17</sup> che avrebbero reso l'operazione antieconomica e, probabilmente, irrealizzabile.

---

<sup>15</sup> Cfr. art. 151, comma 2, lett. m) e art. 153, D.Lgs. n. 152/2006

<sup>16</sup> (Corte cost. 20 novembre 2009, n. 307, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione legislativa della Regione Lombardia che imponeva la separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del SII).

<sup>17</sup> Cfr. per l'approfondimento dei profili di natura fiscale il paragrafo 2.2

Difatti, in materia di liquidazione delle società pubbliche, non essendovi norme speciali derogatorie, si applicano i criteri civilistici ordinari in materia di liquidazione di cui agli art. 2384 e ss. cod. civ.<sup>18</sup>

Non sarebbe quindi corretto procedere ad un trasferimento all'Ente Locale dei valori patrimoniali attivi (siano essi mobiliari od immobiliari) durante lo svolgimento della fase liquidatoria: ciò contrasterebbe con la disciplina codicistica, che durante la fase liquidatoria non prevede confusione tra il patrimonio del socio e quello della società, e con il principio della responsabilità per debiti ex art. 2325 cod. civ. Solo ad esito della procedura di liquidazione, quindi, si potrà ripartire l'eventuale residuo attivo.

Scopo della procedura di liquidazione è quello di cedere l'intero patrimonio sociale al fine di soddisfare, con il ricavato derivante dalla vendita dei cespiti patrimoniali, dapprima i creditori sociali, e poi procedere all'eventuale ripartizione dell'attivo residuo tra i soci.

In pressoché la totalità dei casi, il valore delle reti, degli impianti e degli altri cespiti patrimoniali asserviti al Servizio Idrico Integrato (ma il discorso potrebbe valere anche per altri servizi) – come si è detto più sopra – sono stati trasferiti alla società pubblica con la medesima delibera di trasformazione da Azienda Speciale in società di capitali (in base alla normativa speciale di riferimento ed allora, se è vero, come è vero, che il capitale sociale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività dell'impresa per tutta la durata della società, e se è vero, come è vero, che il capitale sociale rappresenta una garanzia per i creditori sociali in quei tipi di società ove mancano i soci illimitatamente responsabili, ben si comprende come nel caso di specie la procedura di liquidazione avrebbe comportato criticità assai ardue da superare.

Si tenga presente che, nel caso tali attivi patrimoniali venissero attribuiti ai soci pubblici prima della soddisfazione di tutti i creditori sociali, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. i creditori medesimi avrebbero la facoltà di far valere i propri crediti nei confronti degli stessi soci,

---

<sup>18</sup> Cfr., fra l'altro, il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 9/2012.

fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Astrattamente, il medesimo risultato (rectius il “riaffidamento” agli E.F.L.L. della proprietà delle reti) potrebbe essere conseguito anche mediante una delibera di riduzione volontaria del capitale sociale (art. 2445 cod. civ.); al riguardo, la delibera di riduzione dovrebbe (in deroga alla regola generale) motivare sulle ragioni in fatto ed in diritto della riduzione (anche se la riforma ha eliminato il requisito della c.d. esuberanza). Tuttavia i commi 4 e 5 dell’art. 2445 condizionano l’eseguitività della delibera alla mancata opposizione dei creditori entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera al Registro delle Imprese: possono riproporsi, al proposito, le medesime criticità sopra rilevate in merito allo scioglimento della società.

Come si è visto, infatti, la “dismissione” delle società patrimoniali esistenti non solo non appare in linea con i dettami dell’ordinamento, ma, anche se attuata con modalità giuridiche diverse (vuoi negoziali, vuoi societarie), non sarebbe in alcun caso neutra sotto il profilo degli oneri per la finanza pubblica, in quanto sarebbe necessario o indennizzare le patrimoniali stesse (proprietarie dei cespiti in continuità con le precedenti aziende speciali), ovvero tenere indenni i creditori delle società stesse risultando, in definitiva, antieconomica.

Secondo l’opinione qui accolta, la proprietà dei cespiti è detenuta legittimamente dalle suddette patrimoniali, e gli orientamenti sopra accennati non sono quindi suscettibili di influire sulla legittimità delle operazioni straordinarie che dovranno essere compiute per pervenire alla realizzazione del progetto, tenuto conto del fatto che, nell’ipotesi qui prospettata ed oggetto del presente progetto, il soggetto derivante dalla fusione sarebbe direttamente partecipato dagli Enti Locali, interamente pubblico ed informato ai principi dell’in house providing.

Queste sono le premesse fattuali e normative del presente progetto di fusione. La deliberanda proposta di fusione tra le due società contribuirebbe, oltre che alla soluzione delle problematiche intercorse, alla generazione di una serie di vantaggi competitivi sia a livello strutturale che funzionale nella gestione del Servizio Idrico Integrato, realizzando, fra

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 19 di 54

l'altro, sensibili economie anche nei costi generali delle due società oltre il "recupero" e la valorizzazione delle professionalità esistenti nella incorporanda. In questo scenario l'integrazione della patrimoniale con il Gestore del Servizio consentirebbe di realizzare la finalità di determinare una vera e propria "unificazione" organizzativa e gestionale del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, con definitivo superamento di qualsiasi distinzione soggettiva e/o funzionale all'interno dello stesso (c.d. "unificazione patrimoniale e gestionale").

Sotto il profilo procedurale si precisa che la società "incorporanda" Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione non si trova nella condizione ostativa di cui all'art. 2501, comma 2 del Codice Civile, in quanto "non ha iniziato la distribuzione dell'attivo".

Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. - ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.c., 2501-quinquies c.c. e 2501-sexies c.c., - tra "società" aventi gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti, (fattispecie assimilata al caso di incorporazione di società interamente posseduta), deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell'atto di fusione. E' pertanto legittima l'assunzione di una decisione di fusione, secondo tale procedura semplificata, anche qualora il presupposto che la società "incorporante" e la società "incorporanda" abbiano gli stessi soci, con le medesime quote percentuali ed i medesimi diritti, non sussista ancora al momento dell'approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione, purché detto requisito venga integrato prima della stipula dell'atto di fusione. Pertanto, detta condizione opera quale condizione sospensiva e dovrà realizzarsi alla stipula dell'Atto di Fusione, e non alla sottoscrizione del Progetto di Fusione, né tantomeno alla data della relativa delibera di approvazione, come ampiamente condiviso dalla Dottrina Notarile<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 204/2009, paragrafo 4. "Il momento del possesso totalitario".

Ad oggi, la composizione del Capitale Sociale delle due società differisce esclusivamente per la circostanza che il Comune di Montemiletto ha conservato la propria partecipazione azionaria nella Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture ma non è più azionista, a seguito di recesso, della società Alto Calore Servizi SpA (nella quale deteneva una medesima partecipazione azionaria pari allo 8,631%<sup>20</sup>).

Il Comune di Montemiletto, con deliberazione di Consiglio Comunale del 1 agosto 2014, ha deliberato la revoca della precedente delibera di C.C. n. 23 del 29/11/2011 con la quale aveva deciso e di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato alla partecipata Mo.Se. SpA e di recedere dall'ACS SpA.

Allo scopo di procedere al ripristino dell'identità delle partecipazioni azionarie nelle medesime proporzioni in capo agli azionisti delle società partecipanti all'operazione di fusione per incorporazione e poter procedere così alla c.d. fusione semplificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 c.c., il Consiglio di Amministrazione della società "incorporante" sottoporrà all'Assemblea degli Azionisti una proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c., riservato esclusivamente al reingresso del Comune di Montemiletto nella medesima percentuale azionaria pre-posseduta affinché la società "incorporante" Alto Calore Servizi S.p.A. e la società "incorporanda" Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione abbiano gli stessi soci, con le medesime quote percentuali ed i medesimi diritti in sede di stipula dell'atto di fusione. Ovviamente, il reingresso del Comune di Montemiletto determinerà una fisiologica rimodulazione delle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'ACS SpA in maniera tale da ripristinare esattamente la composizione percentuale al capitale pre-posseduta da ciascun azionista prima del recesso del Comune di Montemiletto e corrispondente alla percentuale di partecipazione che ciascun azionista (compreso il Comune di Montemiletto) possiede nella Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA in Liquidazione si da integrare il requisito perché si proceda alla fusione c.d. "semplificata" ex art. 2050 c.c.

<sup>20</sup> Il valore percentuale della partecipazione (capitale azionario) indicato è pari alla quota della stessa misurata in millesimi = (valore quota/Capitale Sociale)/1.000.

Pertanto, previa delibera e successiva sottoscrizione del deliberando aumento di capitale sociale della società “*incorporante*” ad opera del Comune di Montemiletto, la fusione di cui al presente progetto sarà regolata dalla procedura “*semplificata*” di cui all’art. 2505 del codice civile.

Le società partecipanti all’operazione straordinaria di cui al presente progetto di fusione, attraverso la fusione medesima, realizzeranno una notevole sinergia sia organizzativa che produttiva oltre a conseguire una razionalizzazione delle risorse aziendali e della governance, come meglio precisate nel presente progetto di fusione.

Gli organi di governance della società *incorporante* e della società *incorporanda* suddette adatteranno rispettive determinazioni per approvare il presente progetto di fusione e proporre ai soci delle due società di deliberare la fusione delle stesse mediante incorporazione della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione nella società Alto Calore Servizi S.p.A. e ciò anche in ossequio agli indirizzi già formulati, rispettivamente dall’assemblea del 23/04/2014 dell’ACS SpA e del 22/05/2014 della ACP&I SpA.

**Tanto premesso**

**si redige**

il seguente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-*ter* del Codice Civile. Si precisa che, trattandosi di fusione per incorporazione con procedura semplificata, non verranno fornite in conformità a quanto previsto dall’articolo 2505 del Codice Civile, le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del 1° comma dell’articolo 2501-*ter* del Codice Civile e non troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c.

\* \* \*

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

**Pagina 22 di 54**

## **1 - INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 2501-TER, 1° COMMA, CODICE CIVILE**

---

### **2. 1.1 - IL TIPO, LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, LA SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.**

Si propone la fusione tra la società Alto Calore Servizi S.p.A. e la società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima, senza aumento del capitale sociale della società incorporante, ma con annullamento delle quote della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A., società i cui soci saranno i medesimi della società Alto Calore Servizi S.p.A., secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti, alla data di stipula dell'atto di fusione conseguente all'approvazione del presente progetto di fusione.

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

#### **SOCIETÀ INCORPORANTE**

Denominazione: Alto Calore Servizi S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede in Avellino - CAP 83100 – Corso Europa 41

Capitale sociale: euro 27.158.783 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. 00080810641

Iscritta al R.E.A. di Avellino al n. 116869

Codice fiscale e Partita IVA 00080810641

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 23 di 54

La società incorporante **Alto Calore Servizi SpA** è stata costituita in data 13/03/2003 per effetto della delibera assembleare straordinaria di pari data di trasformazione in Società di Capitali con contestuale Scissione dell'allora "Consorzio Interprovinciale Alto Calore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 35, commi 8 e 9, della legge n. 448/2001.

Il capitale sociale è rappresentato da azioni, del valore nominale di 1 euro, appartenenti esclusivamente ad Enti Pubblici affidatari del Servizio Idrico Integrato appartenenti al territorio delle Province di Avellino e Benevento.

La società gestisce il Servizio Idrico Integrato nei Comuni partecipanti al proprio Capitale Sociale. Complessivamente gestisce n. 213.689<sup>21</sup> utenti ed ha un fatturato pari ad euro 44.030.133<sup>22</sup>. Il Patrimonio Netto della società al 31/12/2013 ammonta ad euro 13.817.641 ed è così formato:

Capitale Sociale:	€ 27.158.783
Fondo di Riserva:	€ 229.412
Perdite portate a nuovo:	€ 8.303.752
Perdita dell'esercizio:	€ 5.266.772
<i>Totale Patrimonio Netto:</i>	<i>€ 13.817.641</i>

<sup>21</sup> Dato al 1.7.2014

<sup>22</sup> Riferito ai dati di Bilancio al 31.12.2013

## SOCIETA' INCORPORANDA

Denominazione: **Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A. in Liquidazione**

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede in Avellino - CAP 83100 – Corso Europa 41

Capitale sociale euro 579.047,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO al n. 02337780643

Iscritta al R.E.A. di AVELLINO al n. 151550

Codice fiscale e Partita IVA 02337780643

La società incorporanda **Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA in Liquidazione** è stata costituita in data 13/03/2003 per effetto della delibera assembleare straordinaria di pari data di trasformazione in Società di Capitali con contestuale Scissione dell'allora "Consorzio Interprovinciale Alto Calore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 35, commi 8 e 9, della legge n. 448/2001.

Il capitale sociale è rappresentato da azioni, del valore nominale di 1 euro, appartenenti esclusivamente ad i medesimi Enti Pubblici affidatari del Servizio Idrico

---


Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 25 di 54

Integrato ed azionisti della società incorporante<sup>23</sup> appartenenti al territorio delle Province di Avellino e Benevento.

La società ha la proprietà dei beni, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali destinati al Servizio Idrico Integrato e già appartenenti al Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore alla data della scissione e scorporo e quelle successivamente realizzate e/o completate e collaudate a valere sul Quadro Comunitario di Sostegno (QCS).

Il Patrimonio Netto della società al 31/12/2013 ammonta ad euro 71.798.156 ed è così formato:



Capitale Sociale:	€	579.047
Riserva legale:	€	20.994
Altre Riserve:	€	71.495.472
Perdita d'esercizio	€	297.357
Totale Patrimonio:	€	71.798.156

<sup>23</sup> La composizione del Capitale Sociale è identica nelle due società ad eccezione che per la presenza del Comune di Montemiletto che, per effetto del recesso, ha conservato la partecipazione in ACP&I SpA ma non nell'ACS SpA.

Si precisa che, per effetto dell'intervenuto definitivo collaudo tecnico ed amministrativo di opere realizzate a valere sui finanziamenti comunitari concessi nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno<sup>24</sup> ed iscritte, alla data della Situazione Patrimoniale del 30 aprile 2014, fra le "Immobilizzazioni in corso", il Patrimonio Netto della società incorporanda, oltre ad essere incrementato per il valore del Patrimonio Netto contabile dell'incorporanda alla data del 31.12.2013 pari ad euro € 71.798.156, subirà un incremento ulteriore non inferiore ad euro 42.926.752 a seguito dell'iscrizione, fra le immobilizzazioni, di opere già classificate fra le "Immobilizzazioni In corso". Trattandosi di opere per le quali, il soggetto esecutore degli interventi ha comunicato, in data 30 luglio 2014, l'intervenuto collaudo tecnico-amministrativo, acquisita l'integrale documentazione tecnico-amministrativa di supporto, le opere stesse potranno essere riclassificare fra le "Immobilizzazioni Materiali". La circostanza dell'intervenuto collaudo consentirà, pertanto, di trasformare la posta già accesa fra le Passività quale "*Debito verso Enti Finanziatori*"<sup>25</sup> in una corrispondente posta di Patrimonio Netto fra le Riserve, per importo corrispondente all'incremento delle Immobilizzazioni Materiali.

<sup>24</sup> Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) come: "il documento approvato dalla Commissione europea, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del Piano presentato dallo stesso Stato e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi."

## 1.2 - L'atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione.

La proponenda operazione di fusione comporterà modifiche dello Statuto sociale della società incorporante che, nella sua versione integrale, è allegato al presente progetto di fusione. Le modifiche più rilevanti riguardano l'Oggetto Sociale che dovrà essere così modificato:

### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Società ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio.

2. La società, inoltre, ha per oggetto l'amministrazione e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dagli Enti Locali e/o dalla Regione Campania e/o da altri Enti Pubblici e/o ad essa confluiti attraverso operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie.

3. La Società può, inoltre:

a) realizzare attività di progettazione per la costruzione di nuove reti e di tutti gli impianti ed opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;

---

25 Si tratta di una Posta così qualificata nel Bilancio del Consorzio Interprovinciale ed iscritta, per continuità dei valori contabili, anche nel Bilancio della società nata dalla scissione. Essa stava a rappresentare il potenziale debito di restituzione dei finanziamenti comunitari ricevuti nell'ipotesi di mancato positivo collaudo delle opere realizzate per difformità rispetto al finanziamento ricevuto. Il definitivo collaudo tecnico-amministrativo ha consentito di escludere detta evenienza e di iscrivere le poste fra le Riserve di Capitale e, per pari importo, incrementano il valore del Patrimonio Netto.

---

Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 28 di 54

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino

Piazza Duomo, 15A - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 6941 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

*b) provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;*

*c) svolgere servizi per la produzione di energia derivante da fonti idriche, e loro impiego e commercializzazione, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge;*

*d) svolgere attività di imbottigliamento, distribuzione e vendita di acqua oligo-minerale, di cui la Società ha la disponibilità della fonte, nei modi previsti dalla legge;*

*e) svolge attività di ricerca, innovazione e formazione.*

*4. La Società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale prevalentemente per conto degli Enti locali soci.*

*5. Le attività e i servizi che la Società è autorizzata, salvi i divieti di legge, ad esercitare marginalmente, in relazione a quanto previsto al precedente comma 3, possono da questa essere svolti per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati.*

*6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, ritenute utili e necessarie.*

*7. La Società assicura agli utenti e ai cittadini la disponibilità delle informazioni inerenti i servizi gestiti.*

Si precisa altresì, che lo Statuto della società risultante dalla fusione, dovrà essere ulteriormente modificato, all'Art. 5 (Capitale sociale) in conseguenza e per effetto della assumenda deliberazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c., riservato al "reingresso" del Comune di Montemiletto nella compagine azionaria e, quindi, nella sua versione definitiva assumerà il valore quale risultante dalla deliberazione di assemblea straordinaria che avrà provveduto in materia. La delibera verrà assunta avendo preventivamente eliminato il valore nominale delle azioni ex artt. 2328 e 2346 c.c..

Si provvederà all'aumento di capitale sociale di € 119.254,00 attraverso l'emissione di n. 236.436 di nuove azioni ordinarie senza valore nominale in modo tale che il Comune di Montemiletto "riassuma" la medesima percentuale azionaria già posseduta alla data di esercizio del recesso. Gli altri azionisti, in conseguenza dell'emissione delle nuove azioni, conserveranno la medesima partecipazione percentuale al capitale sociale pre-posseduta,

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

**Pagina 29 di 54**

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Dante, 15 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 6941 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

nella identica misura percentuale posseduta nella incorporanda Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA in Liquidazione si da integrare il requisito perchè si possa procedere alla fusione “semplificata” ex art. 2505 c.c.

### **1.3 - Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro.**

*Informazione omessa ex art. 2505 c.c.* – Come già precisato, una volta che il Comune di Montemiletto avrà riacquisito le quote pre-possedute in Alto Calore Servizi SpA a seguito del deliberando aumento di capitale sociale ex art. 2441 c.c., la fusione si realizzerà secondo la procedura “semplificata” tra società aventi gli stessi azionisti, con le medesime quote percentuali di partecipazione al Capitale Sociale e la fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente posseduta. Risulterà, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3) “il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro”, 4) “le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante” e 5) “la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”.

### **1.4 - Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.**

*Informazione omessa ex art. 2505 c.c.* – Gli attuali azionisti della società incorporante riacquisiranno la medesima partecipazione percentuale al capitale sociale già posseduto prima del recesso del socio Comune di Montemiletto.

### **1.5 - La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.**

*Informazione omessa ex art. 2505 c.c.* - Non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione per effetto della fusione, non si rende necessario stabilire la data di partecipazione agli utili.



Camera di Commercio  
Avellino

### **1.6 - La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.**

Per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni, prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6, c.c. si precisa che gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2013, data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, così come previsto dall'art. 172, n. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, così come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

### **1.7 - Il trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.**

L'operazione di fusione in oggetto non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di soci.

### **1.8 - I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.**

L'operazione di fusione in oggetto non contempla l'attribuzione di vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.



Camera di Commercio  
Avellino

## 2 - MOTIVAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DELLA FUSIONE

---

### 2.1 - Opzioni strategiche e contesto economico-aziendale di riferimento: gli obiettivi attesi.

Le attività svolte dalle società partecipanti alla fusione si collocano nel settore dei Servizi Pubblici Locali (SPL) e, in particolar modo, nel settore del Servizio Idrico Integrato. La fusione viene proposta allo scopo di ottimizzare il coordinamento, il funzionamento e le sinergie delle strutture facenti capo alle due società partecipanti, nonché allo scopo di ridurre i costi fissi derivanti dall'esistenza di soggetti giuridici distinti aventi attività tra loro complementari, e quindi al fine di conseguire vantaggi in termini di risparmio di costi e di maggiore funzionalità ed efficienza strutturale, operativa ed economica. Non da ultimo, inoltre, si consideri l'effetto diretto che la fusione comporterà nel rafforzare la struttura patrimoniale della società incorporante, tenuto conto che, a seguito della stessa, il patrimonio della società risultante dalla fusione si incrementerà di non meno di € 114.724.909<sup>26</sup>.

L'operazione straordinaria di fusione si propone di attuare un percorso strategico univoco che, seppur ricercato ma risultato di difficile realizzazione nei diversi anni attraverso la costruzione di sistemi di sinergia attiva tra le due società, consenta di massimizzare l'interesse degli Enti locali azionisti e dei cittadini-utenti

---

<sup>26</sup> Si precisa che, per effetto dell'intervenuto definitivo collaudo tecnico ed amministrativo di opere realizzate a valere sui finanziamenti comunitari concessi nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno ed iscritte, alla data della Situazione Patrimoniale del 30 aprile 2014, fra le "Immobilizzazioni in corso", il Patrimonio Netto della società incorporanda, oltre ad essere incrementato per il valore del Patrimonio Netto contabile dell'incorporanda alla data del 31.12.2013 pari ad euro € 71.798.156, subirà un incremento ulteriore non inferiore ad euro 42.926.752 a seguito dell'iscrizione, fra le immobilizzazioni, di opere già classificate fra le "Immobilizzazioni In corso". Trattandosi di opere per le quali, il soggetto esecutore degli interventi ha comunicato, in data 30 luglio 2014, l'intervenuto collaudo tecnico-amministrativo e pertanto, acquisita l'integrale documentazione tecnico-amministrativa di supporto, le opere stesse potranno essere riclassificare fra le "Immobilizzazioni Materiali". La circostanza dell'intervenuto collaudo consentirà, pertanto, di trasformare la posta già accesa fra le Passività quale "Debito verso Enti Finanziatori" in una corrispondente posta di Patrimonio Netto fra le Riserve, per importo corrispondente all'incremento delle Immobilizzazioni Materiali.

originando le condizioni necessarie alla creazione di valore aggiunto del Servizio Idrico Integrato nella sua complessività strutturale, gestionale ed operativa.

La fusione comporterebbe, inoltre, la risoluzione delle problematiche connesse alle situazioni giuridiche connesse alla proprietà degli assets patrimoniali che la società incorporanda si è trovata ad affrontare nel corso di questi anni per effetto del subentro, della stessa, nella proprietà e nella titolarità di un patrimonio immobiliare ed infrastrutturale consistente con tutti i rapporti giuridico - patrimoniali connessi e conseguenti.

Al riguardo si consideri che la società incorporanda si è trovata, negli anni, ad affrontare una serie di contenziosi particolarmente rilevanti già incardinati in capo al Consorzio ed alla stessa Alto Calore Servizi S.p.A. principalmente per il riconoscimento di indennità di esproprio piuttosto che per responsabilità contrattuali nella esecuzione di opere.

Si è trattato, quasi sempre, di contenziosi nei quali entrambe le società partecipanti alla fusione venivano coinvolte nel dubbio di parte attrice in ordine alla legittimazione processuale passiva: il risultato che ne è derivato ha determinato una duplicazione di difese processuali non sempre fra loro coordinate e funzionali ad assicurare la migliore difesa processuale della parte pubblica rappresentata e, in ogni caso una sostanziale duplicazione delle spese legali.

In relazione a quanto finora evidenziato appare chiaro come l'esistenza di una struttura societaria bidimensionale abbia generato spesso conflitti e inefficienze senza consentire di ottimizzare il costo dei servizi forniti, per effetto, principalmente, della duplicazione dei costi di gestione di due entità giuridicamente distinte, seppur indirizzate alla medesima mission aziendale rappresentata dalla ottimizzazione nella gestione della fornitura del Servizio Idrico Integrato.

**E' evidente come a seguito della scissione dell'attività di gestione patrimoniale e dell'attività di fornitura dei servizi idrici in senso stretto, siano emersi diversi punti di debolezza che hanno inciso negativamente sull'efficienza e sull'economicità dell'attività aziendale di entrambe le società a discapito, oltre che degli Enti soci, della qualità del servizio offerto agli utenti finali:**

- duplicazione di governance;
- mancato coordinamento dei piani strategici;
- indisponibilità e dispersione delle informazioni;
- diseconomie strutturali;
- inefficacia nella gestione della dinamica finanziaria del "gruppo economico";
- duplicazione delle spese legali e per consulenza;
- inefficace attività di programmazione strategica di interventi sulle reti e sugli impianti.

La consapevolezza di queste circostanze, che hanno, tra l'altro, come ribadito in precedenza, necessariamente comportato lo stato di liquidazione della società incorporanda e l'esigenza di eliminare le inefficienze ed i punti di debolezza derivanti da una gestione frammentata e dalla duplicazione dei ruoli fra le due società, ha indotto il vertice amministrativo a riprogrammare il riassetto della struttura societaria attuale attraverso, appunto, la riunificazione in un unico soggetto giuridico delle due società appartenenti al medesimo gruppo economico e che si occupano di attività tra loro interconnesse e funzionali alla qualità del servizio offerto.

Riassumendo il quadro appena delineato possiamo chiaramente affermare che la fusione persegue, principalmente, l'obiettivo di razionalizzare e minimizzare i costi di gestione e le inefficienze economiche, operative ed organizzative derivanti dall'amministrazione di due entità giuridiche distinte orientate allo svolgimento del medesimo processo "produttivo" sotto il controllo di un'unica società: il che permetterà di ricondurre ad un unico soggetto competenze univoche altrimenti attribuite a due società

distinte evitando il possibile l'insorgenza di conflitti o di interferenze derivanti dalla struttura giuridica di appartenenza.

Per tale via, la fusione consentirà di creare una realtà univoca idonea a conseguire una serie di obiettivi, tra i quali:

- razionalizzare la gestione del Patrimonio Immobiliare, delle reti, degli impianti e delle altre infrastrutture destinate al Servizio Idrico Integrato;
- razionalizzare la gestione delle Reti, degli Impianti e delle altre dotazioni patrimoniali finalizzate al servizio idrico integrato;
- ottimizzare la fornitura dei servizi forniti sotto il profilo della efficienza ed economicità della gestione;
- rafforzare la struttura patrimoniale, tenuto conto che, dopo la proposta fusione, il patrimonio netto post-fusione della società incorporante si incrementerà notevolmente (per almeno euro 114.000.000);
- Miglioramento della gestione finanziaria ottimizzando flussi finanziati, la capacità produttiva, i margini economici ed il grado di redditività;
- Efficienza della struttura organizzativa: l'integrazione potrà portare ad ulteriori recuperi di efficienza di carattere organizzativo e la ottimizzazione della struttura operativa;
- Minimizzazione dei costi amministrativi ed operativi derivanti da un sistema informativo frammentato: il ritardo, piuttosto che l'assenza, della circolazione delle informazioni rilevanti, strategiche ed operative, tra le due società ha comportato e comporterebbe ulteriori inefficienze che si traducono in maggiori costi e minore redditività oltretutto in casi più rari di completa assenza di informazioni rilevanti, ma probabili, in perdite ingenti per entrambe le società;
- Eliminazione della duplicazione di spese di una certa importanza: la gestione univoca del contenzioso in essere e potenzialmente verificabile connesso alla titolarità dell'ingente patrimonio detenuto attraverso un servizio di competenza legale a supporto unico con l'obiettivo, tra l'altro, di privilegiare la definizione in via stragiudiziale del contenzioso in atto attraverso l'unicità della rappresentanza in giudizio.

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 36 di 54

In definitiva, a seguito della fusione, si ritiene che la Alto Calore Servizi S.p.A., riuscirà ad ottimizzare la gestione dell'intero processo produttivo di fornitura del servizio idrico integrato e a raggiungere, salvaguardare e migliorare il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, nonché ad attivare la tanto auspicata "sinergia" strategica e gestionale di alto profilo, finalizzata alla realizzazione di un'organizzazione sistemica e moderna del servizio pubblico idrico integrato secondo principi di efficienza, economicità ed efficacia.

## **2.2 – Garanzia del principio della “neutralità fiscale”.**

Sotto il profilo dell'opportunità dell'abbandono della procedura ordinaria di liquidazione della società Patrimoniale e del ricorso alla fusione per incorporazione, sono stati altresì valutati gli aspetti amministrativi, societari e fiscali di un'eventuale assegnazione/retrocessione direttamente ai Enti Locali soci dei beni facenti parte del Patrimonio della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture in Liquidazione.

In particolare, risulta di notevole delicatezza (e, ad oggi, in diversi casi, onerosità) l'apprezzamento dei riflessi fiscali dell'operazione, in particolare quando, come nel caso dell'ACP&I, la società da liquidare sia titolare di reti, impianti e dotazioni che non possano essere ceduti a terzi in sede di liquidazione, ma debbano essere retrocesse agli Enti Locali anche se realizzate autonomamente, dal punto di vista finanziario, da parte della società, come è il caso delle infrastrutture asservite al Servizio Idrico Integrato.

Gli oneri fiscali possono costituire uno dei principali flussi finanziari negativi, quando non ostacoli insormontabili, alla liquidazione delle società pubbliche locali. Difatti, con il venir meno dell'art. 113, c.13, D.Lgs. 267/2000, vengono meno anche le agevolazioni fiscali ivi previste, così come vengono meno le previsioni di benefici sugli onorari di notai e periti. Difatti, né l'art.118, c.2 prevede esenzioni fiscali specifiche per il caso di retrocessione agli Enti soci, in sede di liquidazione della società patrimoniale, delle infrastrutture di cui la stessa società patrimoniale sia proprietaria, né risultano altre norme che prevedano quei

benefici fiscali. Ne deriva quindi che la liquidazione della società patrimoniale porta con sé il carico fiscale pieno, in sede di retrocessione delle relative infrastrutture agli Enti Locali.

Ciò con riferimento alle imposte dirette in quanto, in particolare ai fini IRES (ex D.Lgs. 344/2003 e DPR 917/1986), la retrocessione ancorché gratuita, con riduzione del capitale sociale o del patrimonio netto a chiusura della liquidazione, configura una cessione, cosicché sulla stessa debbono eventualmente calcolarsi le plusvalenze corrispondenti alla differenza tra il valore normale, ossia corrente, dei beni retrocessi ed il valore a cui i medesimi beni sono iscritti allo stato patrimoniale della società.

Inoltre, il carico fiscale pieno riguarda anche l'IVA (ex DPR 633/1972), nella misura in cui la società abbia recuperato IVA a credito, ad esempio in sede di realizzazione degli investimenti e non si sia generata successivamente IVA a credito; in questo caso, la retrocessione al Comune comporta, spesso, un assai rilevante onere per IVA da versare.

A ciò si aggiungano le imposte ipotecarie e catastali (ex D.Lgs. 347/1990) da versarsi in misura ordinaria.

La liquidazione, quindi, spesso si caratterizza per una notevole onerosità fiscale.

In alternativa, il ricorso all'operazione di fusione per incorporazione, trova applicazione del principio di "neutralità fiscale" che si sostanzia nella continuità dei valori attribuiti, ai fini delle imposte sui redditi, ai beni delle società partecipanti alla fusione e, di conseguenza, nella mancata emersione di un reddito imponibile o di una perdita deducibile.

Il principio della "neutralità" fiscale per le partecipanti alla fusione si giustifica con la circostanza che si tratta di operazioni che:

- attengono alla ristrutturazione dell'assetto organizzativo, estranee alla gestione dell'impresa e, dunque, inidonee a generare reddito;
- non implicano né cessione a titolo oneroso, né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni della società incorporata, con la conseguenza che da essa non possono emergere né utili tassabili né perdite deducibili.

Il medesimo principio della "neutralità" nei confronti delle società partecipanti alla fusione opera nel senso che:

- la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società partecipanti all'operazione, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento;
- nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre;
- i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione.

In conclusione, il ricorso alla procedura di fusione per incorporazione della società patrimoniale nell'Alto Calore Servizi SpA, nel mentre garantisce la conservazione della proprietà pubblica degli impianti, delle reti e delle altre infrastrutture destinate al Servizio Idrico Integrato, consente di evitare oneri fiscali molto rilevanti a carico sia della società Patrimoniale che degli Enti Locali destinatari dell'assegnazione/retrocessione dei beni risultanti dalla Liquidazione.

### **2.3 - Garanzia del rispetto del principio del "controllo analogo".**

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci di Alto Calore Servizi SpA e di Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA in Liquidazione, consiste nella fusione per incorporazione dell'Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA in Alto Calore Servizi SpA.

Tale operazione di aggregazione per fusione delle due società è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato attraverso un gestore unitario (secondo l'accezione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza

307/09) e ciò sia per quanto concerne l'erogazione del servizio che per la gestione delle reti e delle infrastrutture destinate alla erogazione del servizio medesimo.

La fusione comporta la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società che vi partecipano e la confluenza dei rispettivi soci in un'unica struttura che continua le attività delle società partecipanti alla fusione senza che si dia luogo, tuttavia, ad alcuna definizione dei rapporti con i terzi e fra i soci. Infatti la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporanda, prosegue in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Per effetto della Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 - bis c.c., Alto Calore Servizi SpA subentrerà, pertanto, alla società Incorporanda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima e in tutte le attività e passività patrimoniali della stessa, nei diritti e negli obblighi e, più in generale, nell'intero patrimonio delle Incorporanda, nonché in tutti i rapporti di natura concessoria.

La società Alto Calore Servizi quale risultante dalla fusione, configurandosi quale soggetto "in house" rispetto agli E.F.L.L. affidatari della gestione del Servizio Idrico Integrato potrà ricevere il definitivo affidamento del Servizio Idrico Integrato per il territorio di competenza per come definito dalla normativa regionale.

Ai fini della Fusione, sono stati adottati, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., le situazioni patrimoniali ed i conti economici delle società che partecipano alla Fusione alla del 30 aprile 2014.

L'operazione di fusione verrà deliberata e attuata secondo la disciplina societaria prevista dal Codice Civile (art. 2501 e ss. c.c.).

Il Progetto di Fusione, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 aprile 2014 rimarranno depositati in copia nelle rispettive sedi durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione.

Lo Statuto sociale della Società Alto Calore Servizi SpA - come risulterà a seguito del completamento del processo di fusione per incorporazione di cui al presente progetto - risulterà adeguato al fine di rispettare le prescrizioni fissate dalla normativa e dalla Giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria in tema di gestione "In House Providing".

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 40 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 1 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 6941 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

Si rimanda per ogni ulteriore considerazione allo Statuto Sociale allegato al Progetto di fusione.

#### **2.4 - Garanzia della "neutralità tariffaria" della fusione ed obiettivi attesi.**

Il progetto di fusione qui prospettato, attuerà l'accorpamento degli attuali attori del Servizio Idrico nel territorio di competenza nel pieno rispetto del principio di "neutralità tariffaria" senza aggravio di costi per gli utenti del Servizio. Il progetto, anzi, porterà ad una rilevante patrimonializzazione della società incorporante che non potrà non esplicare i suoi effetti anche in termini di merito ed affidabilità creditizia con la conseguenza di vantaggi in termini di riduzione dei tassi d'interesse applicati dal sistema bancario in conseguenza del migliorato rating.

Ulteriori vantaggi, sotto il profilo economico, deriveranno dall'integrazione del personale dipendente dell'incorporanda già oggi, spesso, utilizzato con il ricorso all'istituto del "comando" o del "prestito di personale" in attività dell'incorporante. Si tratta di profili di media ed alta professionalità che, integrandosi con il personale in forza presso l'incorporante, consentirà di conseguire ulteriori benefici in termini di efficientamento delle procedure tecniche ed amministrative.

La natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione unitaria permetterà un integrale utilizzo delle risorse tariffarie a favore dei soli interessi dei cittadini-utenti e degli azionisti, consentendo di investire nel perseguimento di obiettivi di efficienza ed economicità della gestione e nella ricerca e nel potenziamento degli investimenti. Sarà così generato valore per il territorio e per l'ambiente attraverso politiche a favore dei cittadini che, perseguendo risparmi e recuperi di efficienza produttiva nell'utilizzo della risorsa idrica, comporterà rilevanti benefici ambientali.

La gestione della risorsa idrica, servizio d'interesse generale ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio de 123 ottobre 2000, attraverso lo strumento della società di capitale gestore del servizio, proprietario e gestore delle reti e degli impianti destinati al Servizio, consentirà di conciliare la snellezza propria di un

soggetto organizzato secondo un modello privatistico con le caratteristiche intrinseche del governo della società secondo il modello "dell'in house providing" a garanzia del controllo pubblico sull'efficienza, efficacia, economicità, legalità e trasparenza nella gestione del servizio.

Sotto il profilo del piano strategico, l'obiettivo principale che le società partecipanti alla fusione intendono realizzare consiste nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia della risorsa idrica attraverso lo sviluppo degli Investimenti: la Società Incorporante, in seguito alla Fusione, si propone, sfruttando le specifiche competenze delle società che vi partecipano e la maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie anche grazie alla rilevante patrimonializzazione conseguita, di sviluppare un piano di investimenti che permetterà il rafforzamento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati, nonché il miglioramento della sicurezza e della tutela ambientale nell'utilizzo della preziosa risorsa idrica.

Gli investimenti saranno prevalentemente incentrati sull'attuazione di un progetto generale contenente un piano straordinario d'interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione delle perdite idriche allo scopo di evitare, da un lato, la dispersione della preziosa risorsa idrica, dall'altro di dover sostenere maggiori rilevanti costi, prevalentemente energetici, di captazione e distribuzione dell'acqua poi dispersa attraverso le perdite idriche di una rete che necessita di interventi strutturali di manutenzione.

Il mantenimento in efficienza e l'aggiornamento tecnologico degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali destinate al servizio idrico è, al riguardo, una condizione essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo descritto.

L'accentramento nelle mani del gestore del Servizio, dell'attività di gestione della rete e delle altre infrastrutture idriche, non è, tuttavia una condizione sufficiente. L'assenza di un'efficace regolamentazione dei rapporti fra soggetto proprietario degli impianti e gestore degli stessi, ha creato numerose inefficienze riconducibili anche all'assenza di un progetto generale di interventi di natura straordinaria che solo il proprietario degli impianti medesimi avrebbe potuto predisporre (o il gestore sulla base di un contratto di servizio). Di qui l'utilità dell'accentramento in un unico soggetto di natura pubblica della proprietà e della gestione delle reti con la gestione del Servizio Idrico.

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 42 di 54

Al riguardo il completamento dell'opera di ricognizione, catalogazione digitale e georeferenziazione degli impianti già avviato dalla Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture SpA rappresenterà una validissima base informativa a supporto, in una prima fase, della necessaria attività di completamento della ricognizione del piano di fabbisogno degli interventi di manutenzione straordinaria ed aggiornamento tecnologico della rete idrica, fognaria e di depurazione. In una seconda fase tale base informativa consentirà un efficace ed efficiente monitoraggio degli impianti ed una tempestiva gestione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata improntata all'economicità della gestione.

Avellino li 5 agosto 2014



Camera di Commercio  
Avellino

Alto Calore Servizi S.p.A.

*Il Presidente del CdA  
Dott. Raffaello De Stefano*

Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.A.  
in Liquidazione

*Il Liquidatore  
Dott. Gallo Francesco*

---


Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 43 di 54

## ALLEGATI

Statuto della società risultante dalla Fusione

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA EX ART. 2501-septies C.C.

- 
- 1) Progetto di fusione;
  - 2) Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
  - 3) Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.

---

Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 44 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duca d'Avellino, 1 - I.C. 03100 - Tel. +39 0825 694312 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

## STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

STATUTO della società  
= **ALTO CALORE SERVIZI S.p.a.** =

### **Titolo I**

(Costituzione, sede, durata, oggetto)

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

1. Ai sensi dell'art. 2325 e ss. c.c., è costituita una società per azioni denominata  
= **Alto Calore Servizi S.p.a.** =  
a totale capitale pubblico locale, interamente versato.
2. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.
3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni degli organi societari, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### **Art. 2 (Sede)**

1. La Società ha sede legale nel Comune di Avellino e sede secondaria nel Comune di Benevento.
2. Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci.
3. In rapporto alle esigenze territoriali, il Consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
4. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

#### **Art. 3 (Durata)**

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, così come anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. E' consentito agli Enti locali soci di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione normativa.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Società ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio.
2. La società, inoltre, ha per oggetto l'amministrazione e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dagli Enti Locali e/o dalla Regione Campania e/o da altri Enti Pubblici e/o ad essa confluiti attraverso operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie.
3. La Società può, inoltre:
  - a) realizzare attività di progettazione per la costruzione di nuove reti e di tutti gli impianti ed opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;
  - b) provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

---

Progetto di fusione per incorporazione

Pagina 45 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 1 - 83100 Avellino - Tel. +39 0825 69411 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

- c) svolgere servizi per la produzione di energia derivante da fonti idriche, e loro impiego e commercializzazione, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge;
  - d) svolgere attività di imbottigliamento, distribuzione e vendita di acqua oligo-minerale, di cui la Società ha la disponibilità della fonte, nei modi previsti dalla legge;
  - e) svolge attività di ricerca, innovazione e formazione.
4. La Società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale prevalentemente per conto degli Enti locali soci.
  5. Le attività e i servizi che la Società è autorizzata, salvi i divieti di legge, ad esercitare marginalmente, in relazione a quanto previsto al precedente comma 3, possono da questa essere svolti per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati.
  6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, ritenute utili e necessarie.
  7. La Società assicura agli utenti e ai cittadini la disponibilità delle informazioni inerenti i servizi gestiti.

## **Titolo II**

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

### **Art. 5 (Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale è stabilito in euro ventisettemilioniduecentosettantottomilatrentasette (€ 27.278.037,00) ed è diviso in numero 27.395.219 azioni ordinarie prive del valore nominale<sup>27</sup>.
2. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti locali.
3. Gli Enti locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.
5. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.
6. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.

### **Art. 6 (Variazioni del capitale sociale)**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale, che può avvenire anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, gli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.
3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 2441 c.c., è fissato in 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.
4. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità agli artt. 2357 e ss. del codice civile.

<sup>27</sup> Nella misura per come risultante dalla assumenda deliberazione di aumento di capitale sociale che l'incorporante dovrà assumere ex art. 2441 c.c., allo scopo di consentire il "reingresso" del Comune di Montemiletto nella compagine azionaria della ACS SpA nella medesima percentuale di partecipazione preposseduta alla data di esercizio del recesso e realizzare le condizioni di cui all'art. 2505 c.c. per procedere secondo le modalità della Fusione "semplificata"

#### **Art.7 (Trasferimento di azioni: diritto di prelazione)**

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale, di cui al precedente art. 4.
2. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
3. L'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una nota indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entità del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti locali soci, che risultano iscritti nel libro soci alla stessa data, offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
5. Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, manifestare al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita.
6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle azioni da trasferire e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.
7. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno degli Enti locali soci che ha, comunque, manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato di comune accordo tra le parti, oppure dall'Assemblea.
8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali Soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
9. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 1, nonché in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci. La Società può procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.
10. Qualora nessun Ente locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

#### **Art. 8 (Trasferimento di azioni: clausole di gradimento)**

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione ad altri Enti locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.
3. Il Consiglio di amministrazione dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti locali soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento gli altri Enti locali soci sono tenuti ad acquistare le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 *ter* c.c.

#### **Art. 9 (Obbligazioni)**

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e l'emissione è assunta dall'Assemblea straordinaria.
2. Le obbligazioni convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 4.
3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

#### **Art. 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)**

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e ss. c.c.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

#### **Titolo III**

##### **(Organi)**

#### **Art. 11 (Organi della Società)**

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Collegio sindacale.

#### **Art. 12 (Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei medesimi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Enti locali azionisti iscritti al libro dei Soci, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, munito di espressa delega scritta.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da altri Enti locali soci mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
4. All'Assemblea può, altresì, partecipare, qualora la Società, a norma di quanto previsto dal precedente art. 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti, senza diritto di voto.
5. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c.

### **Art. 13 (Assemblea - Convocazione)**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.
3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di amministrazione, o in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
5. Il Consiglio di amministrazione trasmette l'avviso di convocazione, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, al domicilio dei componenti il Collegio sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.
8. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

### **Art. 14 (Assemblea ordinaria - Competenze)**

1. L'Assemblea ordinaria esercita i seguenti compiti:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente (che riveste anche la funzione di amministratore delegato);
  - b) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente;
  - c) fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, all'Amministratore delegato, nonché ai

- componenti del Collegio sindacale, tenuto conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art. 24, comma 4;
- d) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
  - e) approva il bilancio, i programmi annuali e pluriennali della Società e delibera sulla destinazione degli utili;
  - f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
  - g) delibera ex art. 2446, c.1, c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  - h) delibera sulle autorizzazioni al Consiglio di amministrazione, di cui al successivo art. 21;
  - i) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

**Art. 15 (Assemblea straordinaria: competenze)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- c) sull'emissione di obbligazioni;
- d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

**Art. 16 (Assemblee speciali)**

- 1. L'Assemblea speciale degli obbligazionisti nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio presidente, che può assumere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società; approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli obbligazionisti; delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce.
- 2. La procedura dell'Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'Assemblea degli azionisti.
- 3. La forma e le maggioranze dell'Assemblea degli obbligazionisti sono quelle dell'Assemblea straordinaria.

**Art. 17 (Funzionamento dell'Assemblea)**

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in mancanza di quest'ultima o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.
- 2. L'Assemblea nomina a maggioranza semplice del capitale presente un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio debba essere assunto per legge da un notaio. Se necessario, l'Assemblea, prima che inizi la discussione, nomina, altresì, uno o più scrutatori anche non soci.
- 3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.
- 4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda o ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto dall'art. 2368, comma 5, c.c. La maggioranza atta a deliberare è calcolata sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea.

---

**Progetto di fusione per incorporazione**

Pagina 50 di 54

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Avellino**

Piazza Duomo, 1 - 83100 Avellino - Tel. 0825 694312 - Fax +39 0825 694312

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it - www.av.camcom.it

C.F.: 80001290644 - P. Iva: 00533260642

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.
6. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 18 (Consiglio di Amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci e composto da tre (3) membri, dei quali due (2) scelti tra i dipendenti delle Amministrazioni socie, e il terzo scelto anche tra soggetti estranei e che ricopre --per legge-- le funzioni di Presidente e di Amministratore delegato.  
In ogni caso, la nomina (e/o la sostituzione) dei componenti del Consiglio di amministrazione avverrà con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente con funzioni vicarie.
3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 *bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al Vice-presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio sindacale.
5. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale e purché ne permanga la maggioranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

#### **Art. 19 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio di uno dei Comuni soci, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, nonché dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il Presidente è tenuto a verificare che tutti gli Amministratori e i sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso.
3. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri ed tutti i sindaci effettivi in carica.
4. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

7. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

#### **Art. 20 (Poteri del Consiglio di amministrazione)**

1. Spetta al Consiglio di amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine il Consiglio di amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
- b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

#### **Art. 21 (Autorizzazioni dell'Assemblea)**

1. I seguenti atti del Consiglio di amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio, sulla base di quanto previsto nei programmi pluriennali e annuali della Società, di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. e);
- b) tariffe per la fruizione di beni e servizi elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dai Consigli degli Enti locali soci, salvo che tale determinazione non sia rimessa dalla legge ad altro Ente o Autorità;
- c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
- e) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art. 8;
- g) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art. 10;
- h) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* del codice civile.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il Consiglio di amministrazione informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che il Consiglio di amministrazione non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile,

l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti, nei confronti del Consiglio di amministrazione medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

7. Il Consiglio di amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

#### **Art. 22 (Rappresentanza legale della Società)**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione --che è anche amministratore delegato-- ha, salvo quanto stabilito dal successivo art. 23, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non sia nominato il Vice-presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore delegato o al Direttore generale, se nominati, le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, ove costituito.

#### **Art. 23 (Comitato esecutivo, Amministratore delegato, Direttore generale e procuratori).**

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato esecutivo composto di tre membri.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il Consiglio di amministrazione al quale, comunque, spetta il potere di controllare e di avocare a sé le operazioni delegate, oltre al potere di revocare le deleghe.

3. Il Consiglio di amministrazione può nominare, altresì, uno o più Direttori generali cui affidare poteri direttivi e di controllo su tutti gli uffici ed i servizi della Società, nonché i poteri necessari per eseguire, ovvero per supportare, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, dell'Amministratore delegato e/o del Comitato esecutivo.

Al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

4. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti e categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

5. All'Amministratore delegato, che coincide con il Presidente del Consiglio di amministrazione, sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di legale rappresentanza utili al conseguimento dell'oggetto sociale, salvi quelli inderogabilmente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea ovvero quelli il Consiglio medesimo riserva a se stesso.

6. Al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato, al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori e mandatari speciali, ove nominati, è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

#### **Art. 24 (Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea.

In ogni caso, la nomina (e/o la sostituzione) avverrà con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sia con riferimento ai sindaci effettivi sia con riferimento ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare

- uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
2. Al Collegio Sindacale spetta, *ex art. 2409 bis*, comma 3, c.c., il controllo contabile della Società.
  3. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e ss. c.c.
  4. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.
  5. I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio sindacale sono rieleggibili.
  6. L'attività di controllo contabile è documentata dal Collegio sindacale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

#### **Titolo IV**

(Aspetti contabili e finanziari, diritto di recesso, disposizioni finali)

##### **Art. 25 (Bilanci ed utili)**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

##### **Art. 26 (Scioglimento e liquidazione)**

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

##### **Art. 27 (Disposizione generale)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

##### **Art. 28 (Foro competente)**

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Avellino.

##### **Art. 29 (Norma transitoria)**

1. Sino a quando l'Autorità d'ambito non avrà proceduto all'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla Società, nella qualità di gestore unico d'ambito, i rapporti tra la Società e i singoli Enti locali soci saranno regolati da autonomi contratti di servizio.